



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

In ottemperanza di quanto disposto dall'ordinanza del T.A.R. Lazio – sezione I bis – n. 4636 del 14 aprile 2017 (Numero RG 15523/2016) che ha imposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, di un sunto del ricorso proposto dalla sig.ra RICCHIUTO Stefania, si espone quanto segue.

La sig.ra RICCHIUTO Stefania ha partecipato alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 519, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), nella qualifica di Vigile del Fuoco, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F (c.d. stabilizzazione), indetta con D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007.

In seguito alla autorizzazione, in via eccezionale, prevista dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 2016, n. 160, a procedere ad un'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attingendo, tra l'altro dalla graduatoria del concorso di cui si tratta, la sig.ra RICCHIUTO, dopo aver superato la prova per l'accertamento dell'idoneità motoria, è stata sottoposta dalla Commissione Medica all'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, al termine del quale è stata dichiarata non idonea. ed esclusa dalla procedura di cui si tratta, con decreto n. 706 del 25 ottobre 2016.

La sig.ra RICCHIUTO,, ha presentato ricorso al T.A.R. Lazio, con istanza di sospensiva, impugnando:

- il decreto n. 706, del 25.10.2016 di esclusione dall'arruolamento in qualità di Vigile del fuoco in servizio permanente;
- il verbale n. 20, del 7.10.2016, contenente il giudizio di inidoneità deliberato dalla Commissione, non cognito, ma menzionato nel provvedimento di esclusione;
- gli atti presupposti e conseguenti, ivi compresi:
 - il decreto del Capo del Dipartimento dei VV.F. n. 3747 del 27 agosto 2007, di indizione della procedura stabilizzatoria in parola, nella parte in cui all'art. 2, comma 1, lett. f) indica quale requisito di ammissione alla procedura "statura non inferiore a m 1,65 ai sensi del D.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233", nonché il precitato D.M. n. 233/1993;
 - ove occorra, il decreto del Capo del Dipartimento n. 1996 del 28 aprile 2008, di approvazione della graduatoria concorsuale;
 - il decreto del Ministero dell'Interno n. 78 in data 11 marzo 2008, recante il Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - il D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411, art. 3, comma 2 (come modificato dal D.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233) contenente il limite minimo di statura per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo permanente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - il decreto del Ministero dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008, artt. 1 e 5;
 - ove occorra, il D.P.R. n. 207 del 17.12.2015.

Dimostrando di essere una discontinua in possesso dei titoli per la stabilizzazione e rimarcando l'irragionevolezza della differenziazione dei requisiti di accesso (altezza minima) rispetto all'arruolamento in qualità di vigile discontinuo (cm 162, ex Tabella I, art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 76/2004, richiamava la recente sentenza n. 768/2014 del Consiglio di Stato che, in identica fattispecie, attestava l'omogeneità delle mansioni svolte dai discontinui con quelle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

espletate dai vigili del fuoco in servizio permanente, annullando per irragionevolezza e contraddittorietà il d.p.c.m. 411/1987, nonché' il bando di concorso, nella parte in cui stabiliscono per il personale in servizio permanente un limite di altezza superiore rispetto a quello previsto per l'arruolamento in qualità di discontinuo. Con un secondo motivo di ricorso eccepiva, inoltre, eccesso di potere e violazione di legge per omessa applicazione delle disposizioni recate dal d.p.r. n. 207 del 17.12.2015 che hanno soppresso il requisito della statura tra quelli necessari per l'ammissione in servizio quale Vigile del fuoco. Ciò in quanto l'art. 5, comma 3 dispone che <le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore>. La ricorrente, infatti, era stata ammessa a visita non tanto in virtù di un bando indetto nel 2007, quanto di una procedura di scorrimento indetta nel 2016. Con un terzo ed ultimo motivo di ricorso lamentava comunque l'erroneità dei presupposti in fatto, asserendo di essere in possesso dei requisiti di altezza minima per l'arruolamento in qualità di vigile del fuoco in servizio permanente.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 14 aprile 2017, n. 4636, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.